

TRIBUNALE ROMA

28 FEBBRAIO 2001

ESTENSORE: MANGANO

PARTI: CONSIGLIO NAZIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI

E ORDINE DOTTORI

COMMERCIALISTI DI ROMA

(Avv. Clemente)

RAI E ALTRI

(Avv. Punzi)

RTI E ALTRI

(Avv. Vaccarella)

IL MESSAGGERO E ALTRI

(Avv. Cavasola)

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO

(Avv. Ripa di Meana)

RCS EDITORI E ALTRI

(Avv. De' Rossi, Franco)

SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI E

ALTRI

(Avv. Graziani, Lo Giudice)

Enti rappresentativi • Diritti inviolabili • Tutelabilità in sede risarcitoria

La garanzia dei diritti del singolo, riconosciuti come inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, si estende anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, con la conseguenza che gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di gruppi o comunità sociali, caratterizzati per la loro identità politica, territoriale, religiosa, culturale, sono legittimati ad agire per ottenerne tutela in via risarcitoria.

Enti rappresentativi • Lesione della reputazione • Insussistenza • Lesione del diritto all'identità personale • Sussistenza

Costituisce lesione del diritto all'identità personale di un ordine rappresentativo della categoria professionale dei commercialisti, ma non della reputazione dello stesso, l'attribuzione, operata da mezzi di co-

municazione di massa, della qualifica di commercialista a persona, notoriamente non iscritta all'albo dei dottori commercialisti, implicata in gravi fatti di corruzione.

Danno • Danno patrimoniale • Lesione del diritto all'identità personale • Criteri di liquidazione • Costo della notizia

Nel caso della lesione del diritto all'identità personale, l'informazione travisata costituisce il canone di valutazione del danno patrimoniale, nella misura in cui essa è quantificabile come il costo che l'attore deve sostenere per ottenere l'effetto riparatorio della distorta rappresentazione della sua identità, non altrimenti ottenuto con altri mezzi di riparazione in forma specifica (rettifica, inibitoria, ecc.). Il costo della notizia, inteso come costo di utilizzo del mezzo di informazione (stampa, televisione) in relazione allo spazio temporale e qualitativo dato alla notizia, costituisce quindi il criterio di liquidazione del danno in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato in data 16 luglio, 17 luglio, e 18 luglio 1997, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'Ordine dei dottori commercialisti di Roma convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in misura equitativa e simbolica, patiti dagli attori per la lesione alla propria reputazione ed identità personale, causata dalla indebita attribuzione della qualifica di « commercialista », diffusa da numerosi mezzi di informazione con riguardo alla persona dell'avvocato Sergio Melpignano, in occasione della divulgazione della notizia del suo arresto nel contesto di una indagine relativa a gravi fatti di corruzione.

In particolare, gli attori esponevano che, pur essendosi opposti, con formali comunicazioni di smentita (talune delle quali inviate anche ad alcuni dei convenuti nel presente giudizio) all'abitudine, frequente tra i mezzi di comunicazione di massa, di attribuire la qualifica di « dottore commercialista » o di « commercialista » a persone, non iscritte all'albo, delle quali la cronaca si era occupata per i gravi reati di cui gli stessi

erano stati incolpati, tale comportamento era stato ripetuto con connotati di particolare gravità in occasione dell'arresto dell'avvocato Sergio Melpignano, accusato di reati di corruzione.

Precisavano, infatti, che i telegiornali diffusi dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 30 maggio 1997 (TG1 delle ore 20.30, TG3 delle ore 19 e 22.30) hanno riferito della vicenda indicando Sergio Melpignano come « commercialista », nonostante egli fosse notoriamente e pubblicamente iscritto all'albo degli avvocati di Roma; che uguale condotta hanno tenuto i telegiornali diffusi lo stesso giorno dalla RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A. (TG5 delle ore 20, TG4 delle 19, « Studio Aperto » delle ore 20.30) nonché il TG5 della mattina del 31 maggio 1997; che il quotidiano Il Messaggero del 2 giugno 1997 in un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini, qualifica Melpignano « commercialista » sia nel contesto del pezzo sia nell'occhiello di presentazione; che Il Corriere della Sera del 2 giugno 1997, in un articolo di Giuliano Gallo usa la stessa qualifica per indicare Melpignano; che sempre Il Corriere della Sera del successivo 5 giugno (nonostante nel frattempo gli attori gli avessero fatto pervenire la smentita) pubblica un articolo dello stesso Giuliano Gallo dal sottotitolo « Melpignano, commercialista dell'archivio segreto », nel quale si definisce la stessa persona « notissimo commercialista d'alto bordo », « commercialista ex ufficiale di complemento della guardia di finanza, diventava grande. Grande e potente », « il futuro re dei commercialisti »; che Il Giornale del 2 giugno 1997 in un articolo di Luca D'Alessandro relativo alla stessa vicenda ripete per due volte che Melpignano è commercialista; che il quotidiano La Repubblica del 2 giugno 1997 attribuisce a Melpignano la stessa qualifica e, nonostante l'immediata smentita degli attori, nei numeri successivi del 14 giugno, 15 giugno, e 23 giugno 1997, reitera la stessa condotta sia nel corso del testo che nel sommario.

Tanto premesso gli attori, ricordate le funzioni istituzionali ad essi devolute, chiedevano che il Tribunale, accertata la illiceità dell'attribuzione della qualifica di 'commercialista' alle persone non iscritte all'albo, condannassero i convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla divulgazione della falsa notizia dell'arresto per fatti di corruzione di un noto commercialista.

Tutti i convenuti (ad eccezione di Marcello Sorgi e di Lucia Annunziata, citati nella loro rispettiva qualità di direttore responsabile del TG1, il primo, e del TG3, la seconda, ritualmente notificati dell'atto introduttivo) si costituivano in giudizio, chiedendo la reiezione della domanda.

In particolare, la Società Europea di Edizioni S.p.A., Vittorio Feltri e Luca D'Alessandro, eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la omessa indicazione per esteso dell'avvertimento dell'art. 163, n. 7) cod. proc. civ. e per la genericità dei fatti dedotti a fondamento della domanda, chiedendo, inoltre, la separazione delle cause erroneamente proposte in via cumulativa ex art. 103, comma 2, cod. proc. civ., mentre la società Editrice Il Messaggero S.p.A., Pietro Calabrese e Fiorenza Sarzanini eccepivano la nullità dell'atto di citazione per la nullità della procura alle liti conferita a Francesco Serao e a Antonio Ciuffa, senza indicazione della loro qualità di legali rappresentati degli enti che agiscono nel presente giudizio.

Nel merito, tutti i convenuti deducevano il difetto di illiceità della loro condotta, consistente in una mera improprietà linguistica, peraltro avvalorata dall'uso corrente di definire commercialista anche gli avvocati com-

mercialisti (come nel caso Sergio Melpignano) e il difetto di legittimazione attiva degli attori.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione alla udienza del 2 dicembre 1999, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione opposte da alcuni dei convenuti.

In primo luogo, deve escludersi la nullità della procura conferita dalla persona che rappresenta l'ente che agisce in giudizio, senza la espressa indicazione del suo potere di legale rappresentante, in quanto di tale qualità, peraltro non controversa in giudizio, fa menzione nel preambolo l'atto di citazione, a margine del quale è riportata la procura stessa (tra le altre, Cass., Sez. I, 19 febbraio 1993, n. 2040; Cass., 17 febbraio 1987, n. 1702).

Inoltre, l'atto di citazione è rispettoso del requisito di validità processuale costituito dalla espressa menzione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7) cod. proc. civ. ed è immune da vizi sostanziali in ordine alla determinazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata, adeguatamente precisata nei presupposti di fatto e di diritto dedotti.

Infine, deve essere respinta l'istanza di separazione avanzata da uno solo dei convenuti, poiché la trattazione congiunta della domanda proposta dagli attori nei confronti di diversi convenuti, pur non avendo ad oggetto un unico fatto, dal momento che la stessa notizia di cui si assume la falsità è stata diffusa da mezzi di comunicazione diversi, non aggrava lo svolgimento del processo, secondo la previsione dell'invocato art. 103, comma 2, cod. proc. civ., ma, viceversa, corrisponde ad un principio di economia processuale in quanto la decisione delle cause dipende dalla soluzione di questioni identiche.

Passando a considerare il merito della domanda, assume rilevanza pregiudiziale la valutazione della premessa in fatto su cui tale domanda si basa, ossia la valenza identificativa della professione di dottore commercialista espressa dal termine « commercialista », sinteticamente riferito alla persona di un libero professionista, per indicarne l'attività svolta e la categoria professionale di appartenenza.

Ad avviso di questo giudice, la soluzione della questione non dipende dagli approfondimenti linguistici circa un termine che, come esattamente rilevato da tutti i convenuti, pur possedendo una valenza semantica univoca della materia tecnica di competenza, ben può qualificare in forma di aggettivo (dottore commercialista, avvocato commercialista) anche la particolare specializzazione del professionista esercente l'attività di avvocato. Ciò che più conta, infatti, è il modo in cui tale espressione viene utilizzata nei pezzi pubblicati o teletrasmessi, dei quali gli attori si dolgono nel loro atto di citazione, assumendoli come lesivi dei loro diritti.

Ora dall'esame dei documenti allegati, risulta che l'espressione « commercialista » è l'unica che si accompagna al nome di Sergio Melpignano nei titoli di apertura, nei sottotitoli, nei sommari e, in definitiva, nelle parti di maggior evidenza dei pezzi in questione; inoltre, essa è incontestabilmente la qualifica più ricorrente con la quale viene indicato lo stesso Melpignano nel contesto narrativo dei medesimi articoli o servizi (i termini « fiscalista » e « tributarista », peraltro non incompatibili con

la professione di dottore commercialista, ma viceversa espressivi di competenze comprese nella professione di dottore commercialista — art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1967 —, risultano utilizzati una sola volta nel corso del TG1 delle 20 del 30 maggio 1997 e del TG2 delle 20.30 dello stesso giorno, mentre solo il Corriere della Sera del 5 giugno 1997 si riferisce a Melpignano con il termine 'avvocato', alla fine di un articolo che ne designa il profilo professionale usando a più riprese il termine 'commercialista' anche con toni enfatici — « il re dei commercialisti » —; infine, la stessa espressione è l'unica utilizzata per designare la categoria professionale di appartenenza di Sergio Melpignano accanto a quella degli altri due personaggi arrestati (« un magistrato, un imprenditore e un commercialista »).

Da tanto è ragionevole dedurre che l'informazione ricavabile dagli articoli e dai servizi giornalistici denunciati dagli attori è univoca e corrisponde al significato di uso più comune e semplice del termine commercialista (che gli attori hanno dimostrato essere entrato anche nel linguaggio normativo con l'allegazione del D.M. 7 novembre 1997, n. 488) con cui si designa la qualifica professionale del dottore commercialista. Tale notizia, inoltre, ossia l'arresto di un commercialista nell'ambito di una indagine relativa a gravi fatti di corruzione, ha un ruolo non secondario nel contesto dell'informazione relativa a tutta la vicenda, la quale è connotata principalmente, oltre che dalla gravità dei fatti accertati, anche dalla rispettabilità e dall'elevata competenza delle categorie professionali di appartenenza dei personaggi coinvolti.

Ciò posto, non essendo contestato che Sergio Melpignano, all'epoca dei fatti in questione, non risultava iscritto all'albo dei dottori commercialisti, bensì a quello degli avvocati, occorre valutare se la diffusione di tale notizia non corrispondente a verità da parte dei convenuti, integri la lesione di un diritto della personalità, di cui gli attori sono titolari, secondo la prospettazione contenuta nella domanda.

Nei fatti accertati non sussistono gli estremi del reato di diffamazione, per il difetto, tanto sotto il profilo materiale della condotta dei convenuti tanto sotto quello soggettivo, della consapevole lesione all'onore e alla reputazione sociale del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma, considerati nel complesso delle loro attribuzioni istituzionali.

Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l'interesse degli attori a pretendere la riparazione degli effetti della divulgazione di una notizia non veritiera, che attribuisce indebitamente la qualifica di commercialista ad un professionista di cui la cronaca riferisce l'arresto nell'ambito di un'inchiesta per gravi fatti di corruzione, non è sprovvisto di tutela nel nostro ordinamento, in virtù del principio secondo cui anche la notizia non diffamatoria può rivelarsi produttiva di un danno alla persona, allorché determini una informazione travisata della sua identità.

Il diritto ad una corretta raffigurazione del proprio patrimonio spirituale, culturale, politico e storico, riconosciuto da una giurisprudenza ormai consolidata, ricomprende sicuramente anche le attribuzioni professionali della persona, sia per la specifica tutela costituzionale accordata a questo aspetto dell'attività dell'uomo e dei rapporti che ne derivano (art. 4 Cost.) sia per la stretta inerenza delle attitudini professionali allo svolgimento della personalità e alla sua affermazione nei gruppi e nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.).

Inteso in questa specifica accezione il diritto all'identità personale rappresenta un limite alla divulgazione di informazioni inerenti l'attività e la figura professionale del singolo, ma consente anche, al ricorrere di determinate condizioni, il controllo di quelle informazioni che, riguardando persone effettivamente o asseritamente esercenti la medesima attività, concorrono a definire l'identità dell'intera categoria professionale, riflettendosi in tal modo sull'immagine dei singoli consociati.

Pertanto, la notizia eclatante dell'arresto di un commercialista che tale non è, determina una lesione dell'identità personale, e quindi un danno rilevante, anche se l'interesse che la sottende ad una corretta raffigurazione delle vicende di pubblico rilievo che concernono una categoria professionale, riguardando tutto il gruppo dei professionisti, ha natura collettiva e infrazionabile.

L'ingiustizia del danno sussiste nei fatti accertati anche sotto il profilo della condotta singolarmente riferibile a ciascuno dei convenuti, che non può ritenersi incolpevole sia per le modalità obiettive sopra accertate, in relazione alla funzione di pubblica informazione svolta dai convenuti e al livello di responsabilità che ne consegue, sia per la provata reiterazione di condotte analoghe poste in essere dagli stessi. Gli attori, infatti, hanno provato che poco tempo prima i fatti per cui è causa (e precisamente il 16 aprile 1997) avevano inviato ai quotidiani *Il Messaggero*, *Il Corriere della Sera*, *la Repubblica*, e ai rispettivi direttori, nonché alle testate TG1, TG2, TG3 e al Gruppo Mediaset altrettante missive con le quali si chiedeva la rettifica della informazione che attribuiva la qualifica di commercialista ad un personaggio non iscritto all'albo dei dottori commercialisti, coinvolto in una vicenda di truffe televisive.

Ciò posto in ordine alla configurazione dell'illecito, risulta consequenziale l'esame dell'eccezione di legittimazione attiva degli attori svolta da alcuni dei convenuti, la quale si ricollega alla natura collettiva dell'interesse di cui risulta accertata la lesione.

In generale, risulta acquisito dalla giurisprudenza il principio secondo cui la garanzia dei diritti del singolo riconosciuti come inviolabili dall'art. 2 della Costituzione si estende anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, con la conseguenza che gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di gruppi o comunità sociali, caratterizzati per la loro identità politica, territoriale, religiosa, culturale, ecc. ecc. sono legittimati ad agire per ottenerne tutela in via risarcitoria.

Il caso che, seppure limitato all'ipotesi della lesione all'onore, presenta più spiccate affinità con la fattispecie all'esame, è quello nel quale è stata riconosciuta in capo al Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti la legittimazione a proporre querela ed a costituirsi parte civile nel giudizio per accertare la diffamazione a mezzo stampa commessa in danno di alcuni giornalisti siciliani, deducendo tale potestà dall'attribuzione al Consiglio dell'ordine della vigilanza per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria (Cass., 11.12.1978, Fraga).

Quanto alla legittimazione attiva degli attori nel presente giudizio, si osserva che la professione di dottore commercialista è regolata da un particolare ordinamento (d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) che ne disciplina l'oggetto, (art. 1), i requisiti (art. 2) e i limiti di esercizio (artt. 3 e 4), configurando altresì l'istituzione di Ordini professionali retti da un Consiglio.

Nel complesso delle attribuzioni dei Consigli e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che ad essi è sovraordinato, e che, sinteticamente, concernono la vigilanza sul regolare esercizio dell'attività professionale di commercialista, attraverso il controllo della tenuta degli Albi, l'esercizio del potere disciplinare e delle attribuzioni strumentali di gestione finanziaria e organizzativa dell'ente, coesistono tanto l'interesse pubblico al controllo di una professione, il cui regolare svolgimento è ritenuto rilevante per tutto l'ordinamento, tanto l'interesse collettivo del gruppo dei professionisti esercenti la stessa attività. Quest'ultimo, confermato anche dalla struttura associativa dell'ente (art. 16), comune peraltro a tutti gli ordini professionali costituiti nel nostro ordinamento, determina la natura esponenziale dell'ente, da cui discende la funzione rappresentativa del Consiglio, nazionale e territoriale, che lo legittima ad agire per il risarcimento del danno provocato con i fatti accertati all'identità personale della categoria professionale.

In definitiva, proprio l'istituzione per legge di un ordine professionale dei dottori commercialisti costituisce un indice normativo di riconoscibilità dell'esistenza di un gruppo, connotato dalla comune identità professionale, al quale devono essere assicurate le garanzie e i diritti fondamentali delle persone e delle formazioni sociali.

Accertata la sussistenza dell'illecito, secondo lo schema legale dell'art. 2043 cod. civ., occorre quantificare il danno risarcibile sulla scorta degli elementi di prova offerti dalla parte attrice.

Premesso il principio di risarcibilità del danno patrimoniale anche quando la lesione afferisca ad un bene immateriale, come nel caso dell'identità personale, che pure concorre a formare il complesso delle utilità personali dell'individuo, comunque suscettibili di valutazione economica, anche se non coincidente con le componenti patrimoniali più tradizionali, e ammessa la valutazione di tale danno secondo criteri equitativi (art. 1226 cod. civ.), non può comunque prescindere dalla individuazione di criteri rigorosi di giudizio.

Nel caso della lesione del diritto all'identità personale, l'informazione travisata, così come illustrata nella domanda ed accertata in giudizio, costituisce il canone di valutazione del danno, nella misura in cui essa è quantificabile come il costo che l'attore deve sostenere per ottenere l'effetto riparatorio della distorta rappresentazione della sua identità, non altrimenti ottenuto con altri mezzi di riparazione in forma specifica (rettificativa, inibitoria, ecc.).

Il costo della notizia, inteso come costo di utilizzo del mezzo di informazione (stampa, televisione) in relazione allo spazio temporale e qualitativo dato alla notizia, costituisce quindi il criterio di liquidazione del danno in via equitativa.

Tanto premesso, appare equo condannare al pagamento, in favore degli attori, della somma di L. 50.000.000 in solido tra loro, quanto ai convenuti Rai S.p.A., Clemente Mimun, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata; della somma di L. 50.000.000 in solido tra loro, quanto ai convenuti, RTI S.p.A., Emilio Fede, Enrico Mentana e Paolo Liguori; della somma di L. 20.000.000 in solido tra loro, quanto ai convenuti RCS S.p.A., Ferruccio De Bortoli, Giuliano Gallo; della somma di L. 20.000.000 in solido tra loro quanto alla Società editrice Il Messaggero S.p.A., Pietro Calabrese, Fiorenza Sarzanini; della somma di L. 20.000.000 quanto al Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.; della somma di L. 20.000.000, in

solido tra loro, quanto alla Società Europea di Edizioni S.p.A., Vittorio Feltri e Luca D'Alessandro.

La soccombenza comporta la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che, a favore degli attori, si liquidano d'ufficio in complessive L. 18.500.000, di cui L. 3.000.000 per spese, L. 4.800.000 per competenze e L. 10.700.000 per onorari, oltre IVA e CAP.

**SUL DIRITTO ALL'IDENTITÀ
PERSONALE DEGLI ENTI
COLLETTIVI**

La sentenza in commento, nella sua apparente linearità, presenta diversi profili di interesse e spunti di riflessione. Essa, in particolare, offre il destro per alcune considerazioni su aspetti dei diritti della personalità che ormai non sembrano più destare grandi incertezze, né in dottrina né in giurisprudenza, ma che forse andrebbero meglio ponderati al fine di evitare non improbabili derive giudiziarie, traducibili principalmente in quella incontrollabile proliferazione delle fattispecie di danno risarcibile sovente paventata in materia di diritti della personalità.

La tendenza espansiva dei diritti della personalità è stata da sempre considerata come uno dei peccati di origine della categoria, sul versante dell'opportunità giuspolitica ed economica, così come la sua difficile compatibilità con lo schema del diritto soggettivo destava diffidenza dal punto di vista teorico-dogmatico¹. Come è noto, già Adolfo Ravà all'inizio del secolo scorso considerava causticamente i diritti della personalità come un magazzino, nel quale ammassare istituti che non si sapeva bene dove collocare²; e in seguito Paolo Vercellone bollava come inopportuna e pericolosa la tendenza a « fare dei giochi di prestigio, estrarre dal cilindro sempre un nuovo diritto della personalità ogniqualvolta si sente che è giusto far risarcire i danni ma non si riesce a stabilire il perché in base alle norme positive »³. Più di recente, le perplessità sulla inarrestabile moltiplicazione delle fattispecie di danno risarcibile nel campo dei diritti della personalità sono state riproposte ad es. da Davide Messinetti⁴, Giovanni B. Ferri⁵, e da altri autori⁶.

¹ Per una panoramica generale sugli atteggiamenti dottrinali in materia di diritti della personalità, cfr. V. ZENO-ZENCovich, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, vol. XIII, Torino, 1995; nonché, volendo, G. PINO, *Giudizi di valore e dottrine civilistiche. Il caso dei diritti della personalità*, in V. VILLA (a cura di), *Teorie giuridiche e giudizi di valore*, in corso di stampa, Torino.

² A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901.

³ P. VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, in *Nov. Dig. It.*, vol. XII, Torino, 1965, 810.

⁴ D. MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 173.

⁵ G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio* (1990), in *Id. Le anamorfosi del diritto civile attuale. Saggi*, Padova, 1994, 174 (che parla di una « caccia ai diritti della personalità » in cui si è scatenata la cultura giuridica italiana degli ultimi decenni).

⁶ V. RICCIUTO, *I danni da dequalificazione professionale. A proposito della proliferazione delle fattispecie di danno*, in questa *Rivista*, 1993, 657 (che parla di « generosa (e a volte spensierata) tendenza

Da un punto di vista fenomenologico, si può osservare con una certa approssimazione che la traiettoria espansiva dei diritti della personalità nella cultura giuridica italiana più recente si è esplicata in un primo tempo con la positivizzazione di nuovi diritti della personalità, quali ad es. il diritto alla riservatezza, all'identità personale, all'oblio; poi con l'ampliamento delle voci di danno risarcibile (il riferimento più recente è ovviamente al dibattito sul danno esistenziale⁷), e dell'area dei soggetti titolari di tali diritti⁸. Il passaggio dall'una all'altra fase trova anche un parallelo nelle dinamiche processuali: la prima, tumultuosa fase della positivizzazione dei nuovi diritti della personalità si è essenzialmente incentrata su provvedimenti cautelari, emessi in fase di urgenza, con tutto quel che ciò implica in termini di atipicità non solo delle tecniche di tutela, ma in definitiva anche degli stessi interessi ammessi a tale tutela; la seconda fase è invece segnata dall'approdo alla fase di merito, e con la transizione dalla tutela cautelare a quella risarcitoria. Nell'una e nell'altra fase, infine, le tesi interpretative favorevoli alla suddetta espansione si sono accreditate, sia in sede dottrinarie che giurisprudenziale, tramite il ricorso a schemi argomentativi fortemente incentrati sulla rilevanza costituzionale delle posizioni giuridiche soggettive da tutelare, e sulla necessità di un'interpretazione « costituzionalmente orientata » delle categorie civilistiche ricevute. È noto tuttavia che questo processo non è stato indolore da un punto di vista sistematico, e ha determinato, proprio in sede risarcitoria, soluzioni pratiche non di rado ambigue e contraddittorie, a causa soprattutto dell'ostacolo dell'art. 2059 cod. civ., e delle note preclusioni al risarcimento del danno non patrimoniale (quale è di solito — anche se non necessariamente — quello conseguente alla lesione di un diritto della personalità).

Non essendo possibile, nello spazio di questa breve nota, esaminare analiticamente tutte le questioni appena accennate, ci limiteremo a considerare i seguenti aspetti, che ben emergono dalla sentenza sopra riportata: il problema dei diritti della personalità degli enti e dei gruppi organizzati (par. 1), con particolare riferimento al diritto all'identità personale (par. 2); la qualificazione del danno risarcibile nei casi di lesione, appunto, del diritto all'identità personale di enti (par. 3). Il tutto tenendo d'occhio la soluzione adottata nel caso in esame, i cui tratti salienti possiamo così riassumere.

In occasione dell'arresto di un avvocato romano, nell'ambito di vicende di corruzione e di intrecci politico-affaristici, vari organi di informazione (sia televisivi che di stampa) attribuiscono ripetutamente all'interessato la qualifica di « commercialista ». Contro l'attribuzione di tale qualificazione professionale da parte del circuito giornalistico insorgono il Consiglio Na-

di taluni orientamenti giurisprudenziali e di ricorrenti elaborazioni dottrinali » ad offrire rispettivamente tutela giurisdizionale e copertura teorica a qualsiasi ipotesi di nocumento alla persona).

⁷ Dibattito ben riassunto nel recente volume *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, a cura di P. CENDON e P. ZIVIZ, Milano, 2000.

⁸ Alle due fasi sommariamente tratteggiate nel testo se ne dovrebbe poi aggiungere quantomeno una terza, caratterizzata dal tentativo di sistemazione effettuato dal legislatore con la legge n. 675/1996; tuttavia, non avendo tale legge diretto rilievo per la pronuncia in esame, evitiamo di complicare il discorso con le problematiche di ordine culturale e sistematico ad essa connesse.

zionale dei dottori commercialisti e l'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, citando in giudizio gli organi di informazione interessati, e lamentando che: *a*) il soggetto cui è stata attribuita la qualifica di commercialista è in realtà notoriamente iscritto all'Albo degli avvocati di Roma; *b*) la deprecabile usanza di attribuire la qualifica di commercialista ad avvocati (o comunque a soggetti non iscritti all'Albo dei commercialisti), specie se coinvolti in vicende di corruzione, era stata già in precedenza praticata da alcuni degli organi di informazione convenuti, che ne erano stati formalmente diffidati dagli attori; *c*) da tale pratica la categoria professionale dei commercialisti trae nocumento per la propria onorabilità. Per tali motivi gli attori chiedono al Tribunale di dichiarare l'illiceità della condotta degli organi di informazione convenuti, e di condannarli al risarcimento dei danni conseguenti. I convenuti si difendono eccependo la mancanza di illiceità della condotta (consistente solo in un'incolpevole improprietà linguistica), e la carenza di legittimazione attiva degli attori. Respinte tali eccezioni (con argomenti dei quali si darà conto *infra*), il Tribunale condanna tutti i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori, liquidato in misura diversa per gli organi televisivi e quelli della carta stampata.

1. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI: PROFILI GENERALI.

Come accennato, la sentenza si iscrive in un orientamento giurisprudenziale di allargamento della tutela della personalità morale degli enti, orientamento che, seppure disomogeneo, appare in via di consolidamento (e confortato da buona parte della dottrina). Tale orientamento si basa evidentemente sulla possibilità di estendere ad enti, diversi dalle persone fisiche, caratteristiche ed attributi (come l'integrità morale, l'identità personale, la riservatezza, ecc.) che l'ordinamento riconosce e tutela primariamente in capo alle persone fisiche.

In dottrina e giurisprudenza si è da tempo affermato che il presupposto di tale estensione non risiede necessariamente nel riconoscimento della personalità giuridica in capo ad un certo ente (riconoscimento che infatti rileva principalmente ai fini dell'autonomia patrimoniale perfetta), quanto piuttosto nella possibilità di individuare nel gruppo una soggettività separata da quella dei singoli componenti: in altre parole, nella sussistenza della soggettività giuridica⁹. Dunque, il fondamento teorico-dogmatico del riconoscimento dei diritti della personalità a persone giuridiche ed enti non personificati, nell'assenza di precise disposizioni legislative, risiede nella convergenza di una duplice operazione concettuale: per un verso si ricorre ad un procedimento di analogia, in esito al quale istituti riguardanti originariamente solo le persone fisiche vengono considerati applicabili anche ad enti collettivi, comunque soggetti di diritto¹⁰; per altro verso, e ciò in linea con una tendenza più generale, si sostiene il superamento

⁹ In tal senso ad es. già R. COSTI, *Il nome della società*, Padova, 1964, p. 11, con riferimento al diritto al nome degli enti collettivi.

¹⁰ L'analogia, ovviamente, non è una proprietà delle cose, ma un modo di ragionare che si basa sul rilevamento da parte dell'interprete di somiglianze (ritenute) ri-

della *summa divisio* tra persone giuridiche ed enti collettivi non personificati, in nome della caratteristica unificatrice della soggettività giuridica: è stato notato infatti che « la storia degli ultimi decenni registra lo sforzo della nostra cultura giuridica di favorire l'aspirazione di tutti gli organismi associativi privati — molti dei quali sono sforniti di "personalità giuridica" — a godere della massima libertà possibile. E, in questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza prevalenti assegnano alle associazioni non riconosciute una loro soggettività giuridica, configurandole come "soggetti non personificati" »¹¹.

Più in dettaglio, l'estensione in via interpretativa dei diritti della personalità agli enti può essere — e di fatto è stata — realizzata in due modi, a seconda che si faccia ricorso (prevalentemente): I) alla *analogia legis*; II) alla *analogia iuris*.

I) in tal caso si procede individuando singole disposizioni che — non sembrando dettate in via esclusiva per le persone fisiche — possono essere estese anche ad enti diversi, specialmente se dotati di personalità giuridica; il risultato sarà un'estensione *selettiva* dei diritti della personalità agli enti, diritti che a loro volta verranno individuati solo in presenza di indizi normativi sufficientemente precisi, secondo il modo di procedere proprio della teoria c.d. « pluralistica » dei diritti della personalità¹²;

II) in tal caso si prendono come punto di riferimento non (solo) singole disposizioni legislative, ma i principi generali (o fondamentali) dell'ordinamento giuridico; la letteratura in proposito evidenzia che lo schema di ragionamento adottato è di solito del seguente tenore: a) l'ordinamento giuridico tutela i diritti inviolabili dell'uomo, « sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (art. 2 della Costituzione); b) gli enti diversi dalle persone fisiche sono « formazioni sociali », e pertanto sono titolari di diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione; c) i diritti della personalità sono diritti fon-

levanti (sul punto, cfr. L. GIANFORMAGGIO, *Analogia*, in *Dig. Disc. Priv.*, vol. I, Torino, 1987); il ricorso all'analogia onera quindi l'interprete di giustificare perché certi tratti di somiglianza tra persone fisiche ed enti siano da considerarsi rilevanti da parte dell'ordinamento giuridico. Onere che talvolta si è cercato di aggirare affermando non l'analogia ma l'identità tra tali soggetti di diritto, come ha messo in evidenza nel suo ormai classico contributo F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, Bologna-Roma, 1972², spec. pp. 59-60. Tale ultimo atteggiamento rimanda verosimilmente, nel campo delle tradizionali costruzioni dogmatiche della persona giuridica, ad una spiccata preferenza per la c.d. « teoria della realtà ».

¹¹ Così M. BASILE, *Gli enti di fatto*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. I, t. 2, Torino, 1999², p. 477; si veda altresì G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000², cap. III.

Si veda però M. NUZZO, *Nome (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, spec. p. 310, secondo il quale la circostanza che la società commerciale, la persona giuridica e l'ente non personificato sono enti funzionalizzati allo scopo limita il rilievo della loro soggettività, anche nel campo non patrimoniale. Questo Autore d'altronde nega che si possa configurare un generale diritto della personalità in capo ad enti, concepibile invece solo con riferimento alla persona umana.

¹² In tal senso ad es. F. SANTORO PASARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989⁹ (1 ed. 1944), p. 50; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982², spec. pp. 45-46; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 1 n. 2 (questi Autori comunque si riferiscono solo — e fuggacemente — alle persone giuridiche); P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, pp. 6-7.

damentali inviolabili; d) gli enti sono titolari di diritti della personalità in base all'art. 2 della Costituzione¹³. Questo schema di ragionamento, che a ben vedere riposa su passaggi logici non proprio inattaccabili, e su una interpretazione dell'art. 2 della Costituzione tendente ad enfatizzarne (ed anzi a privilegiarne) le venature pluralistiche e corporativistiche¹⁴, si è rivelato comunque estremamente suggestivo in dottrina e giurisprudenza, legittimando una tutela ampia ed estensiva della personalità morale degli enti; con particolare riferimento agli enti di tipo associativo, inoltre, il riferimento alla rilevanza costituzionale della tutela è stato rafforzato richiamando anche l'art. 18 della Costituzione. Il riferimento a questi principi costituzionali è stato quindi utilizzato per sottoporre ad interpretazione estensiva ed evolutiva le (poche) disposizioni legislative esistenti.

Problematiche tutto sommato simili si sono poste anche nella cultura giuridica tedesca, con riferimento per un verso all'art. 19 del *Grundgesetz*, che riconosce i diritti fondamentali anche alle persone giuridiche (« attive sul piano nazionale »), in quanto siano compatibili con la loro natura; e per altro verso all'art. 2 del *Grundgesetz*, che riconosce a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali. Anche nell'esperienza tedesca, poi, la titolarità dei diritti della personalità (o meglio del diritto generale della personalità) è stata poi svincolata in via interpretativa dalla titolarità della personalità giuridica, e ricollegata semplicemente all'esistenza di un gruppo organizzato¹⁵.

Per concludere sul punto, si può osservare che il panorama, a livello di teoria generale, è piuttosto confuso, e attraversato dalla convergenza di complicazioni teorico-dogmatiche da una parte, e tensioni ideologiche ed emotive dall'altra; complicazioni e tensioni che però non sempre sono esplicitamente risolte nelle motivazioni delle sentenze. Un punto fermo è comunque che il riconoscimento dei diritti della personalità ad enti non presuppone la personalità giuridica ma solo la soggettività¹⁶; tut-

¹³ In tal senso, ad es., G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981, pp. 110-118.

Lo schema di ragionamento esemplificato nel testo è costantemente reiterato, anche in forme più sintetiche, nelle motivazioni delle sentenze che si occupano di diritti della personalità di enti (come anche nella sentenza qui in commento).

¹⁴ Cfr. V. ŽENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, cit., p. 440, che a questo proposito parla di lettura « non [...] del tutto aderente al costruito letterale e logico della norma ».

L'enfasi sulle formazioni sociali (o « società intermedie ») ha attraversato con forza la cultura giuridica italiana, specie quella più vicina a forme di solidarismo e corporativismo cattolico, sin dagli anni '60. Per una valutazione estremamente

perspicua e disincantata di questo orientamento culturale, e dei suoi effetti sul piano delle politiche interpretative, si veda G. TARELLO, *Atteggiamenti culturali sulla funzione del giurista-interprete* (1973), in Id., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1974, pp. 475-521 (spec. pp. 498-501); nonché M. NIGRO, *Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo*, in *Pol. dir.*, 1975, 579.

¹⁵ Sul punto, F. RIGAUX, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles-Paris, 1990, pp. 327-328; A. SOMMA, *I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nell'ordinamento privatistico della Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 807, spec. pp. 829-830.

¹⁶ A dire il vero, nel campo dei diritti della personalità anche il requisito minimale della soggettività e dell'organizzazio-

tavia, sarebbe sicuramente opportuno distinguere innanzitutto tra enti perseguiti scopo di lucro ed enti dotati di finalità morali¹⁷, e conseguentemente graduare l'intensità (e le tecniche) della tutela: per i primi, infatti, viene in considerazione in maniera pressoché esclusiva lo svolgimento di libertà economiche, e beni della personalità come il nome, l'identità personale, e la reputazione assumono anch'essi una diretta rilevanza economica, al punto da diventare beni distinti quali il marchio, l'avviamento, e il credito¹⁸. Per i secondi invece entrano in gioco finalità differenti, ricollegabili *lato sensu* allo sviluppo della personalità dei partecipanti; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, non potrà riconoscersi ai diritti della personalità degli enti la stessa valenza gerarchica dei diritti della personalità dei singoli, in quanto si tratterà pur sempre di una tutela che solo mediatamente e strumentalmente è rivolta a beni aventi rilevanza costituzionale: l'ente, in altre parole, agisce perseguendo fini suoi propri, e della tutela accordata all'ente i singoli partecipanti beneficiano solo in via indiretta.

Passando dalla teoria generale alla casistica, è agevole notare che le più frequenti aggressioni a beni della personalità di enti si appuntano sulla reputazione, e sull'identità personale (ma non mancano controversie in tema di diritto al nome¹⁹, e all'immagine²⁰). Non si dimentichi inoltre

ne tende recentemente a sfumarsi: cfr. Cass., Sez. V. pen., 16 gennaio 1986, Simoneoni, in questa *Rivista*, 1986, 458, con nota di S. LARICIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, e di V. ZENO-ZENCOVICH, *Reviement della Casazione sulle sanzioni civili punitive contro la stampa*.

¹⁷ In tal senso già A. BARBERA, sub Art. 2, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, art. 1-12*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, pp. 118-120; nonché V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, cit., p. 440.

Contra, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 1990, p. 18 ss., sulla base del rilievo che l'art. 2 della Costituzione parla di «svolgimento» e non di «sviluppo» della personalità dell'uomo.

¹⁸ Sul punto, G. SAVERANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Padova, 2000, spec. p. 187.

¹⁹ Cfr. ad es. Trib. Milano 28 gennaio 1993, in *AIDA*, 1994, 225, con nota di C. MAYR, *La registrazione come marchio del nome di un teatro*; Pret. Roma 26 ottobre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 166, con nota di C. VIGLI; Trib. Roma 24 gennaio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 725; Trib. Napoli 6 giugno 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 2199, con nota di V. MONTARULI, *Denominazione di enti collettivi: tra tutela dell'impresa e diritti della personalità*. In

dottrina cfr. F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984; U. BRECCIA, Art. 6-9, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, U. BRECCIA, A. DE VITA, *Persone fisiche*, Bologna-Roma, 1988, spec. pp. 389-393.

Controversie sul (diritto all'uso del) nome nascono sovente nella fase patologica e scissionistica della vita degli enti associativi, quali complessi musicali (v. ad es. Trib. Velletri, 14 luglio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 757; Trib. Napoli, 2 dicembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 345, con nota di G. RESTA, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*), e partiti politici (v. ad es. Trib. Roma 26 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 868, con nota di M. CLEMENTE, *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»*; Trib. Roma, 21 marzo 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 2562).

²⁰ Circa il preteso «diritto all'immagine» degli enti — formula talvolta usata in dottrina — occorre tuttavia precisare che tale espressione si rivela fuorviante, in quanto essa è riferibile: a) al diritto dell'ente sui propri segni distintivi, simboli, emblemi ecc. (i quali però possono essere oggetto di disciplina giuridica distinta, quale quella dei marchi); b) all'immagine sociale, politica, e ideologica dell'ente (e allora sarà più appropriato parlare non di «immagine» ma di «identità personale» dell'ente stesso, su cui *infra*); c) all'immagine dell'insieme delle persone fisiche

che precisi ed espliciti indizi di rilevanza normativa dei diritti della personalità degli enti collettivi sono rinvenibili nella legislazione più recente: in tal senso si registrano per un verso l'art. 21, comma 3, del R.D. 929/1942 (legge marchi, come modificata dal d.lgs. n. 480/1992), che sembra suggellare il riconoscimento del diritto al nome ed all'immagine di enti e associazioni non aventi finalità economiche (ma fuor di metafora si tratta della regolamentazione giuridica di una realtà che presenta rilevanti profili economico-patrimoniali); per altro verso l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 657/1996, che estende agli enti collettivi (dotati o meno di personalità giuridica) i diritti in materia di trattamento dei dati personali.

Quanto al diritto alla reputazione degli enti, superato un indirizzo risalente che ne negava la configurabilità²¹, dottrina e giurisprudenza ammettono oggi che anche gli enti collettivi (personificati o meno) siano portatori di un interesse giuridicamente rilevante all'integrità della propria immagine sociale e della propria credibilità²²; si noti tuttavia che, sebbene sia frequente a questo proposito l'uso promiscuo delle nozioni di onore e reputazione, la prima nozione non appare correttamente riferibile ad un soggetto diverso dalla persona fisica, quantomeno se definita nei termini (soggettivi, psicologici) del sentimento che ciascun soggetto abbia della propria dignità personale: in tal caso l'« onore » dell'ente non sarà alcunché di distinto dall'onore individuale dei singoli partecipanti²³.

Una casistica in via di consolidamento si può rinvenire, infine, in materia di reputazione del partito politico, specialmente a fronte dell'esercizio del diritto di satira; si ammette in tali casi che l'atto lesivo possa anche essere « plurioffensivo », se idoneo per le sue modalità ad incidere allo

componenti il gruppo, ad es. una squadra di calcio o un gruppo musicale (ma in tal caso si tratterà semplicemente del diritto all'immagine dei singoli componenti, fatti salvi particolari patti interni al gruppo stesso, e fatti salvi altresì i diritti di sfruttamento del merchandising).

In giurisprudenza, per la tesi che esclude la titolarità del diritto all'immagine da parte di enti collettivi, cfr. Cass., Sez. I civ., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Foro it.*, 1990, I, 975; Cass., Sez. I civ., 2 maggio 1991, n. 4785, in *Foro it.*, 1992, I, 831.

²¹ Così in particolare MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 1964⁴, vol. VIII, p. 379, nega che un ente possa essere soggetto passivo del reato di diffamazione.

²² Si veda ad es. l'ampio studio di A.M. ASSANTI, *Protezione della personalità, onore e libertà d'azione degli enti collettivi*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 252.

In giurisprudenza, Cass., Sez. V pen., 16 gennaio 1986, cit.; Cass., Sez. V pen., 24 novembre 1987, Scalfari, in *Cass. pen.*, 1989, 583; Cass., Sez. V pen., 30 gennaio 1998, n. 4982, in *NGCC*, 1999, I, 790; Cass., Sez. III pen., 7 ottobre 1998, n. 12744, in *Dir. famiglia*, 1999, 82; Cass., Sez. III civ., 3 marzo

2000, n. 2367, in *Danno e resp.*, 2000, 490, con nota di V. CARBONE, *Il pregiudizio all'immagine e alla credibilità di una S.p.A. costituisce danno non patrimoniale e non danno morale*. Di particolare rilievo per lo sviluppo di questo orientamento è stata la giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all'integrità della reputazione dello stato; si veda in particolare il « caso Lockheed »: Trib. Roma, 10 giugno 1986, in *NGCC*, 1987, I, p. 45, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH; App. Roma, 26 settembre 1988; Cass., 10 luglio 1991, n. 7642, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 1955. Con riferimento alla reputazione di uno stato estero, Cass., Sez. I civ., 5 dicembre 1992, n. 12951, in *Corr. Giur.*, 1993, 584, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La lesione della reputazione di uno Stato straniero*.

²³ In tal senso A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., spec. p. 257; cfr. altresì V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore, reputazione e identità personale*, in G. ALPA, M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, vol. III, Torino, 1987, p. 49.

In giurisprudenza, Trib. Roma, 19 gennaio 1984, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 308.

stesso tempo sulla reputazione del partito politico e su quella di singoli membri²⁴.

2. IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DEGLI ENTI COLLETTIVI.

Anche del diritto all'identità personale si è predicata la riferibilità a persone giuridiche ed enti collettivi non personificati.

Il diritto all'identità personale è notoriamente il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata alla metà degli anni '70²⁵, e che ha trovato il suo culmine nel riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa dieci anni dopo²⁶; esso ha avuto in seguito ulteriori affinamenti giurisprudenziali²⁷, facendo il suo ingresso persino nelle motivazioni di alcune sentenze della Corte Costituzionale²⁸, e ricevendo infine un esplicito riconoscimento legislativo nel già citato art. 1 della legge n. 675/1996. Nato dalla costola del diritto al nome e del diritto all'immagine, il diritto all'identità personale è solitamente definito come « l'interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'individuo ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione »²⁹; così definito, al diritto all'identità personale è solitamente riconosciuta rilevanza costituzionale, per la sua correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché con il principio di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione)³⁰; la rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale permette altresì di ope-

²⁴ Cfr. Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1687, con nota di R. PARDOLESI; Trib. Roma 26 giugno 1993, in questa *Rivista*, 1993, 985.

²⁵ Il landmark case, che segna il primo preciso riconoscimento del nuovo diritto, è unanimemente riconosciuto in Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, I, 2, 514, con nota di A. D'ANGELO, *Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria*.

²⁶ È ovviamente il famoso « caso Veronesi »: Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*.

²⁷ Cfr. la successiva pronuncia della Corte di Cassazione, che ha in parte modificato i dicta della sentenza appena citata: Cass., Sez. I civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in questa *Rivista*, 1997, 115, con nota di G. CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale (in margine allo sceneggiato sul caso « Re Cecconi »)*.

²⁸ Cfr. Corte Costituzionale n. 13/1994, in *Giur. cost.*, 1994, 95, con nota di A. PACE, *Nome, soggettività giuridica*

e identità personale; Corte Costituzionale n. 297/1996, in *Giur. cost.*, 1996, 2475, con nota di G. FERRANDO, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*.

²⁹ Sul diritto all'identità personale, in generale, si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. Disc. Priv.*, vol. IX, Torino, 1993; G. CASSANO, *Il diritto all'identità personale*, in *NGCC*, 1997, II, 351; G. PINO, *Il concetto di identità personale nel diritto privato italiano*, in *Ragion pratica*, n. 12, 1999, 223.

³⁰ Sul fondamento costituzionale del diritto all'identità personale, si vedano A. PIZZORUSSO, *I profili costituzionali di un nuovo diritto della persona*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, cit., pp. 29-35; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810; S. FIACCAVENTO, *Tutela della persona e « creazione giurisprudenziale » del diritto*, in *Giust. civ.*, 1992, II, 233.

La tesi della rilevanza costituzionale del

rare un bilanciamento con l'attività giornalistica e con altre forme di espressione, che invero costituiscono la fonte pressoché costante di aggressione al bene-identità personale³¹.

Un interesse assimilabile al diritto all'identità personale è riconosciuto anche in altre culture giuridiche. È il caso ad es. del *tort* di *false light in the public eye*, conosciuto nella cultura giuridica statunitense³². Considerato generalmente come un profilo della (tutela civile della) *privacy*, il *tort* di *false light* ricorre quando venga diffusa una erronea rappresentazione di un soggetto agli occhi della collettività, attribuendogli fatti o opinioni non sue; al fine di evitare abusi soggettivistici, si ritiene comunque che la distorsione debba riguardare fatti essenziali che caratterizzano la personalità di un certo individuo e non — ad esempio — fatti secondari nell'ambito di una ricostruzione biografica altrimenti accurata³³. I principali contesti nei quali si è fatto ricorso alla figura della *false light* nell'esperienza statunitense sono la *fictionalization*, ossia la ricostruzione in chiave romanzata di fatti veri (sia a fini artistici che *lato sensu* informativi o documentaristici)³⁴, la *appropriation*, ossia lo sfruttamento commerciale del nome o dell'immagine di una persona nota, senza il suo consenso (da questa fattispecie si è poi corposamente sviluppato il c.d. *right of publicity*)³⁵, e infine il caso di servizi giornalistici che inseriscono nei resoconti di particolari vicende degli elementi deliberatamente inventati, per rendere la notizia più sensazionale³⁶. Nonostante la *false light* venga convenzionalmente ricondotta all'ambito della *privacy*, è evidente che l'interesse protetto attiene più alla reputazione che non alla riservatezza³⁷; la falsa rappresentazione non deve però essere necessariamente diffamatoria, anche se spesso in realtà lo è, determinando in tali casi un concorso di doglianze (*libel* e *false light*). In ogni caso, la Corte Suprema, soprattutto nelle citate decisioni *Time v. Hill*, e *Cantrell v. Forest City Publishing Co.*, ha esteso ai casi di *false light* la disciplina della *law of defamation*, con tutti i suoi corollari: distinzione preliminare tra *public figure* e *private individual*, responsabilità solo dolosa nel primo

diritto all'identità personale è invece criticata da A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, cit., pp. 36-41; S. FOIS, *Questioni sul fondamento costituzionale del diritto all'identità personale*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, pp. 155-172.

³¹ Sul punto, A. BEVERE, A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995, spec. pp. 154-165; nonché, volendo, G. PINO, *Diritti della personalità e libertà di creazione artistica: il difficile bilanciamento*, in *Danno e resp.*, 2000, 299.

³² Sul punto, nella letteratura italiana, si vedano A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico (False Light in the Public Eye)*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 84;

M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Mass Media e tutela dell'identità personale. Il problema nel diritto statunitense*, Milano, 1987; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, cap. VI.

³³ Cfr. W.L. PROSSER, *Privacy*, in *California L. R.*, 48, 1960, 383, (spec. p. 400); e altresì *Second Restatement of Torts*, par. 652 E.

³⁴ Si veda il caso *Time, Inc. v. Hill* (1967).

³⁵ Per gli opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., pp. 359-361; nonché G. SAVORANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, cit.

³⁶ Si veda il caso *Cantrell v. Forest City Publishing Co.* (1974).

³⁷ Così afferma lo stesso W.L. PROSSER, *Privacy*, cit., 400.

caso (*actual malice, knowledge of falsity, reckless disregard for the truth*), anche colposa nel secondo, onere della prova (non solo della falsità degli addebiti ma anche dell'elemento soggettivo della controparte) rimesso all'attore che sia figura pubblica. Per motivi che non è possibile qui approfondire, il *tort* di *false light* nell'esperienza nordamericana non si è caratterizzato per una forza espansiva analoga al nostro diritto all'identità personale ed anzi, una volta privato della sua rilevanza più direttamente economico-patrimoniale (confluita nel già citato *right of publicity*), esso sembra destinato a ricevere una tutela sempre più affievolita³⁸.

Tornando all'esperienza giuridica italiana, e avvicinandoci alle tematiche investite più direttamente dalla sentenza in commento, occorre considerare il problema della titolarità del diritto all'identità personale. Invero, a fronte della definizione sopra offerta, ed ammessa in linea generale la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, non sembrano esservi seri ostacoli concettuali a riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche ed enti non personificati. È evidente infatti che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno culturale, e quant'altro. Anzi, nel caso di un ente « morale » o esponenziale, che persegue statutariamente determinate finalità, potrebbe addirittura risultare più agevole che per una persona fisica l'accertamento di quella « sostanza piuttosto pericolosa »³⁹ che è la « verità personale », il cui travisamento può mettere in moto tecniche di tutela, a seconda dei casi, inibitorie o risarcitorie.

La riferibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche non ha creato particolari perplessità in dottrina: già BAVETTA, che nel 1970 aveva anticipato molte delle tematiche del dibattito sul diritto all'identità personale sviluppatosi nel decennio successivo, parlava di un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, estensibile (sebbene con formula dubitativa) anche agli enti non dotati di personalità giuridica⁴⁰; in seguito, anche sotto la spinta di una sempre crescente produzione giurisprudenziale, sia cautelare che di merito, in tema di identità di partiti politici ed altri soggetti non dotati di personalità giuridica (ad es. comitati promotori di referendum), si è definitivamente consolidata la tesi che anche enti non personificati sono titolari del diritto all'identità personale⁴¹. Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto — nuovamente — con la già citata sentenza della Corte di Cassazione sul « caso Veronesi »: seppure in sede di *obiter dictum*, il Supremo Collegio ha infatti avuto modo di precisare che il di-

³⁸ Sul punto, D.L. ZIMMERMAN, *False Light Invasion of Privacy: The Light That Failed*, in *New York U.L. Rev.*, 64, 1989, 364.

³⁹ Così si esprime A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 301.

⁴⁰ Cfr. G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, 953.

⁴¹ Sottolinea il ruolo determinante della giurisprudenza (anche) per questo profilo del diritto all'identità personale G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, cit.; cfr. anche A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*, in *Giur. mer.*, 1983, 743.

ritto all'identità personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche e agli enti non personificati.

Una recente, e piuttosto nota, controversia in tema di diritto all'identità personale di enti collettivi ha visto protagonista una Contrada di Siena⁴²: a fronte di un servizio pubblicitario che, tramite un fotomontaggio, raffigurava una scena del Palio di Siena debitamente manipolata al fine di pubblicizzare un prodotto, la Contrada interessata lamentava la possibile distorsione del proprio patrimonio storico e culturale, derivante dall'indebito accostamento dei propri stemmi ad un'iniziativa commerciale mai supportata. È stata pertanto ravvisata in questa fattispecie una ordinaria violazione dell'identità personale di una persona giuridica, attuata tramite uso indebito di segni distintivi.

Come accennato, una casistica alquanto nutrita si è sviluppata in tema di diritto all'identità personale di partiti politici, nonché di altri gruppi comunque portatori di un progetto politico-ideologico⁴³. In linea di massima, verrà riscontrata una lesione del diritto all'identità personale del partito politico (ovvero, come anche si dice, all'identità politica) ogniqualvolta il patrimonio ideologico di un partito o gruppo sia stato deliberatamente travisato (nell'ambito di un'attività di informazione, ma eventualmente anche nel contesto della dialettica politica, per es. in occasione di campagne elettorali) tramite l'attribuzione di programmi, comportamenti, o posizioni, difforni rispetto al patrimonio ideologico di quel partito o gruppo, e, beninteso, non rispondenti a verità. È di tutta evidenza la delicatezza della valutazione che in tali casi è demandata al giudice, valutazione che implica una distinzione quasi chirurgica e spesso artificiosa tra fatti ed opinioni, e soprattutto, in relazione ai medesimi fatti, tra interpretazioni «corrette» da una parte, e manipolazioni malevole (intenzionalmente o anche solo colposamente) dall'altra.

Tuttavia, l'esame della giurisprudenza in materia di identità dei partiti politici rivela anche un profilo diverso ed ulteriore rispetto a quello appena considerato: in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il contenuto del diritto all'identità politica consista non solo nell'interesse del partito a non vedere travisato il proprio patrimonio ideologico, ma altresì nell'interesse a che i propri elettori non vengano «stornati» a causa di «qualsiasi comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, diffusione di messaggi equivoci e fuorvianti) [che] ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato»⁴⁴: si avrebbe

⁴² Trib. Milano, 9 novembre 1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 747.

⁴³ Cfr. Pret. Roma, 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 2046, con nota di R. PARDOLESI; Pret. Roma, 11 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1738, con nota di R. PARDOLESI; Pret. Verona, 21 dicembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi*; Pret. Roma 16 giugno 1989, in questa *Rivista*, 1990, 199, con nota di A. GIAMPIERI, *La lesione dell'identità del partito politico. Criteri di accertamento del diritto e prospettive di tute-*

la; Pret. Roma, 23 marzo 1990, in questa *Rivista*, 1990, 601; Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 489, con nota di M. DOGLIOTTI, *I limiti del diritto all'identità personale*; Trib. Roma 26 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 868, con nota di M. CLEMENTE, *Tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»*; Trib. Roma 13 aprile 1995, in questa *Rivista*, 1995, 663, con nota di A. LERRO, *L'identità personale e i segni distintivi dei partiti politici*.

⁴⁴ Cfr. Pret. Roma 23 marzo 1990, cit.; Trib. Roma 26 aprile 1991, cit.

pertanto violazione dell'identità politica anche in presenza di atti di « concorrenza sleale » tendenti a (o comunque aventi l'effetto di) sviare l'elettorato di una formazione politica a vantaggio di un'altra, magari di più recente formazione. Analoga soluzione potrebbe prospettarsi anche nei rapporti tra sindacati, o tra confessioni religiose⁴⁵. Con il che il diritto all'identità personale sembrerebbe trasformarsi da diritto all'integrità del proprio patrimonio ideologico-culturale, a diritto all'integrità (quantitativa) del proprio elettorato o comunque del proprio seguito (integrità rilevabile solo in via presuntiva, ovviamente). A fronte di questa non improbabile deriva della nozione di identità personale, che in sede di oneri probatori comporterebbe implicazioni davvero diaboliche, meglio sarebbe forse abbandonare tale schema, in questi contesti, e rivolgersi esclusivamente alla nuova disciplina sui marchi (citata *supra*).

La sentenza riprodotta in epigrafe si inserisce dunque all'interno del quadro giurisprudenziale sopra tratteggiato. La *ratio decidendi* può essere riassunta nei seguenti passaggi principali: *a*) l'attività professionale e lavorativa di un soggetto rientra certamente nella nozione di identità personale, ed è dotata anche di particolare rilievo costituzionale (artt. 4 e 2 Cost.); *b*) ne segue che il soggetto ha diritto a controllare quelle informazioni che concorrono a definire l'identità dell'intera categoria professionale, e di riflesso quella dei singoli professionisti; *c*) l'ordine professionale, rappresentativo degli esercenti una certa professione, è « formazione sociale » *ex art. 2 Cost.*, ed è pertanto titolare dei diritti inviolabili riconosciuti dallo stesso art. 2; *d*) tra tali diritti inviolabili rientra il diritto all'identità personale; *e*) *ergo*, a fronte di una lesione di tale diritto, l'ente è legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

La motivazione nel suo complesso si segnala per il tentativo di affrontare con una certa analiticità problematiche su cui a volte la giurisprudenza non indugia a dovere; in particolare è da apprezzare la precisione con la quale si procede ad individuare gli usi che i convenuti hanno fatto del termine « commercialista » negli articoli e nei servizi incriminati, al fine di risalire alla valenza lesiva dell'uso di quel termine lamentata dagli attori. Correttamente il giudicante rileva che la dimensione del significato rilevante a tali fini non è (solo) quella semantica, ma (anche) quella pragmatica, attinente al contesto in cui la parola è impiegata. Peraltro, sulla necessità di una analisi « contestualizzata » delle parole impiegate ad es. in addebiti diffamatori, si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione, che da ultimo⁴⁶ ha affermato che l'evento lesivo della reputazione può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase considerata, anche perché il contesto, in cui la frase è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo. È evidente d'altronde che una valutazione « decontestualizzante » degli addebiti diffamatori, se coerentemente applicata, porterebbe in concreto a frustrare l'applicazione dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca (in senso

⁴⁵ Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997⁶, p. 204.

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. III civ., 6 aprile 20001, n. 5146, in *Danno e resp.*, 2001,

693, con nota di V. CARBONE, *Testo, contesto e « notorio » nella responsabilità civile per diffamazione*.

ampio) e tutela della personalità a suo tempo fissati nella notissima sentenza sul «decalogo del giornalista»⁴⁷, quantomeno con riferimento alle delicate categorie della continenza (si pensi alle ipotesi di «sottintesi sapienti», «accostamenti allusivi», «insinuazioni», e simili), e della verità putativa: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la valutazione della diffamatorietà (o, nel caso di diritto all'identità personale, del travisamento) non può prescindere da una analisi del discorso complessivo (articolo giornalistico, servizio televisivo, rielaborazione creativa di fatti realmente accaduti) ritenuto lesivo della reputazione e/o dell'identità personale⁴⁸.

Un passaggio forse eccessivamente sottile della motivazione, tuttavia, riguarda la questione della titolarità della posizione giuridica lesa (dell'ente, dei singoli consociati, della categoria nel suo complesso?⁴⁹): sembra di capire, infatti, che l'ente non agisca a tutela della *propria* identità personale, identità che infatti non pare intaccata dalla diffusione di quella particolare notizia non veritiera, ma a tutela dell'identità personale (*sub specie* di identità professionale) degli appartenenti alla categoria professionale; il che potrebbe evocare il diritto dell'ordine professionale di agire per la repressione di atti di concorrenza sleale che pregiudichino gli interessi dell'intera categoria professionale, ex art. 2601 cod. civ. (si tratta tuttavia di fattispecie dissimili sotto troppi profili, e inoltre non è chiaro se tale disposizione sia estensibile per analogia, oppure se sia norma eccezionale). In altri termini, non è dubbio che un ordine professionale, in quanto persona giuridica di diritto pubblico a carattere associativo, sia titolare di un proprio diritto all'identità personale; ciò che occorrerebbe verificare è però se tale diritto comprenda altresì il diritto all'identità personale («diffuso», per così dire) dell'intera categoria professionale, ossia (non solo dell'ente ma) di un insieme indistinto di individui che esercitano la medesima professione; il che però a nostro avviso non segue direttamente e semplicemente dall'esistenza di un ordine professionale istituito per legge (quale «indice normativo di riconoscibilità dell'esistenza di un gruppo», come si legge in motivazione), quanto piuttosto dovrebbe essere oggetto di espressa attribuzione legislativa a favore dell'ente stesso⁵⁰.

⁴⁷ Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711, con nota di R. PARDOLESI; criteri successivamente ribaditi dalla giurisprudenza in maniera pressoché unanime. Per alcune recenti riaffermazioni di tali principi nella giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass., Sez. I civ., 7 febbraio 1996, nn. 982 e 978 (quest'ultima con particolare riferimento al diritto all'identità personale), entrambe in *Foro it.*, 1996, I, 1252, con nota di A. PALMIERI; Cass., Sez. III civ., 7 ottobre 1997, n. 9743, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1871.

⁴⁸ Sul punto, mi permetto di rinviare alle osservazioni svolte in G. PINO, *Sentenza straniera di assoluzione, presunzione di innocenza e diffamazione*, in *Danno e resp.*, 2001, 539, ivi anche ulteriori richiami di giurisprudenza.

⁴⁹ Paradossalmente, si potrebbe ipotizzare che l'unica certa violazione del diritto alla identità personale sia stata subita proprio dall'avvocato, al quale è stata attribuita la qualifica di commercialista: non vi è dubbio che in tal modo sia stata travisata la sua identità professionale e «commerciale», con possibile danno patrimoniale derivante dallo sviamento della clientela.

⁵⁰ Come sembra sostenere Cass., Sez. I civ., 22 marzo 1993, n. 3361, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1226 (l'Ordine dei dottori commercialisti è titolare di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile che la legittima ad agire avanti al giudice ordinario civile, per la rimozione di una situazione vietata dalla legge sotto comminatoria di sanzione penale, perché considerata,

D'altro canto, non si può nemmeno ignorare che, come già accennato poco sopra a proposito dell'identità dei partiti politici, il diritto all'identità personale tende ad assumere una connotazione sempre più ampia, dotandosi quasi dei contorni di un diritto generale della personalità⁵¹. Questa sentenza segna senza dubbio un ulteriore passo in questa direzione.

3. IL DANNO RISARCIBILE.

Qualche breve osservazione conclusiva in merito alla qualificazione del danno risarcibile operata in questa sentenza⁵².

In primo luogo, occorre notare che il danno subito dall'Ordine dei commercialisti per la lesione dell'identità personale viene qualificato senza mezzi termini come danno patrimoniale. Si ripresentano qui, in tutta la loro evidenza, le ambiguità e le difficoltà sistematiche in cui si dibatte la giurisprudenza in tema di diritti della personalità, quando si giunge alla questione del danno risarcibile. Da una parte, infatti, la lesione di un bene della personalità causa normalmente un danno non valutabile direttamente in termini economici, dall'altra tuttavia persiste l'ostacolo dell'art. 2059 cod. civ., tuttora interpretato in giurisprudenza nel senso di richiedere (quantomeno astrattamente) la sussistenza di un fatto costituente reato al fine di liquidare il danno non patrimoniale.

Ovviamente, non è più possibile sostenere la corrispondenza biunivoca e necessaria tra lesione di un diritto della personalità e danno non patrimoniale: è ormai riconosciuto che la lesione di un bene non patrimoniale (come l'identità personale, o la reputazione) può determinare tanto un pregiudizio non patrimoniale, quanto uno patrimoniale. Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno, in giurisprudenza spesso non si richiede nemmeno la prova del pregiudizio: una volta ritenuta sussistente la lesione di un interesse giuridicamente protetto, viene conseguentemente accordato il risarcimento dei danni patiti (ma giammai provati). E l'art. 2059 cod. civ. complica ulteriormente tale situazione, in quanto induce la giurisprudenza a « riportare nell'ambito della patrimonialità lesioni di beni che sono in sostanza non patrimoniali »⁵³. La conseguenza è che in ipotesi di lesione dell'identità personale (lesione che normalmente non trova la fonte in una condotta penalmente rilevante) vengono liquidati danni patrimoniali in assenza di qualsiasi dimostrazione del pregiudizio economico subito.

per insindacabile valutazione legislativa, pregiudizievole per la categoria professionale e, al tempo stesso, per l'interesse pubblico al « legale esercizio della professione »).

⁵¹ Cfr. A. PUTIGNANI, *Identità personale e risarcimento del danno*, in P. CENDON, P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile*, cit., p. 297.

⁵² Per i profili generali del risarcimento del danno da lesione di diritti della personalità, V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCO-

VICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990.

⁵³ Così P.G. MONATERI, *Risarcimento e danno presunto: verso una teoria dei general damages in diritto italiano?*, in *Quadrimestre*, 1990, 24.

Una conferma di ciò è data dalla circostanza che nella motivazione della sentenza in epigrafe si fa riferimento (forse involontariamente) alla « riparazione » del danno, termine questo che è semanticamente associato alla sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale.

Un possibile contributo alla soluzione di queste difficoltà (a prescindere da una eventuale riforma dell'art. 2059 cod. civ., da parte del legislatore o della Corte Costituzionale) può rinvenirsi in una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di reputazione personale e professionale⁵⁴. In tale occasione la Corte ha affermato che mentre nel caso della lesione della reputazione personale il danno è *in re ipsa*, in quanto il discredito subito determina la lesione di un diritto attinente ad un fondamentale attributo della personalità umana, nel caso di lesione della reputazione professionale (o commerciale) dovrà altresì provarsi il pregiudizio derivato al soggetto dall'atto illecito. La conseguenza sarà ovviamente che, a seconda dei casi, diverso sarà l'onere della prova richiesto al danneggiato.

GIORGIO PINO

⁵⁴ Cass., Sez. III civ., 10 maggio 2001, n. 6507, in *Guida al diritto*, n. 21, 2 giugno 2001, 32.